

Codice A20030

D.D. 15 giugno 2015, n. 250

L.r. 49/1991 art. 5 - Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio in relazione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi comunali di orientamento musicale, disciplinato dal regolamento di cui al d.p.g.r. 17 febbraio 2003, n. 4/R.

Premesso che:

- la legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella regione Piemonte) promuove l'accostamento alla pratica musicale mediante la promozione di corsi triennali di orientamento musicale proposti dai Comuni;
- l'articolo 5, comma 2, della L.r. 49/1991 prevede che – da parte dei Comuni organizzatori dei corsi – la scelta degli insegnanti incaricati delle docenze avvenga fra quelli iscritti in un apposito Albo regionale;
- i requisiti di iscrizione all'*Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale* sono stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 17 febbraio 2003, n. 4/R recante “Regolamento di iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49)”;
- il suddetto regolamento prevede all'articolo 4, comma 1, il termine annuo del 30 aprile per la presentazione delle richieste di iscrizione all'Albo;
- il suddetto regolamento di iscrizione prevede all'articolo 6, comma 1, il termine del 30 giugno per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'elenco completo degli insegnanti iscritti all'Albo nel corrispondente anno: ne consegue che entro lo stesso termine deve giungere a conclusione il procedimento amministrativo relativo alle richieste di iscrizione presentate entro la sopra indicata scadenza annuale.

Dato atto che:

- entro il termine del 30 aprile 2015 sono state presentate due richieste di iscrizione all'Albo regionale: una richiesta è risultata conforme al suindicato regolamento e questo Settore Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico ha provveduto a comunicare in forma scritta al richiedente l'avvio del procedimento amministrativo di iscrizione, in ottemperanza a quanto disposto in materia dalla legge 241/1990 e dalla legge regionale 14/2014; l'altra richiesta è risultata né conforme al regolamento di iscrizione, né perfezionabile e il ridetto Settore ha comunicato in forma scritta al richiedente gli elementi ostativi all'avvio del procedimento amministrativo di iscrizione;
- entro il medesimo termine del 30 aprile 2015 è stata presentata una richiesta di valutazione di nuovi requisiti complementari, attestati da un insegnante già iscritto all'Albo;
- le suindicate richieste autorizzano la Regione Piemonte, nel caso di accoglimento e ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la pubblicazione sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale del nominativo dei richiedenti, corredato dell'indirizzo, del recapito telefonico e dei dati specifici dell'iscrizione;
- il sopra indicato regolamento attribuisce alla *Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale*, di cui all'articolo 2 della L.r. 49/1991, il compito di valutare i requisiti complementari attestati nelle richieste di iscrizione all'Albo.

Rilevato che la *Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale*, nominata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 54-36 del 26 febbraio 2015 per la corrente decima legislatura:

- si è riunita in data 26 maggio 2015 come dal verbale della seduta, acquisito nella stessa data al protocollo di questo Settore Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico al n. 5943/A20030;
- ha valutato i requisiti complementari attestati dal richiedente l'iscrizione all'Albo, come dall'Allegato "A" della presente determinazione dirigenziale;
- ha confermato la valutazione di "rilevante" in relazione al requisito complementare "corsi di aggiornamento e stage", per il quale l'insegnante Angelo Alasonatti, già iscritto all'Albo, ha richiesto una rivalutazione a seguito della attestazione di nuovi elementi;
- ha preso atto della necessità di formalizzare la cancellazione d'ufficio di un insegnante iscritto all'Albo a seguito della perdita del requisito anagrafico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del succitato regolamento di iscrizione, come dall'Allegato "B" della presente determinazione dirigenziale.

Conclusa l'istruttoria con l'acquisizione delle risultanze della seduta del 26 maggio 2015 della *Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale*, come descritte sopra, si ritiene necessario procedere, rispetto all'*Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale*, al riconoscimento dell'iscrizione in favore dell'insegnante richiedente e alla cancellazione d'ufficio dall'Albo dell'insegnante avente perso uno dei requisiti sostanziali di iscrizione, anche al fine di concorrere al pieno conseguimento delle finalità di promozione delle attività musicali a carattere bandistico, corale e strumentale stabilite dalla legge regionale 49/1991.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella regione Piemonte);

Visto il regolamento di iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale, emanato dal Presidente della Giunta regionale con decreto 17 febbraio 2003, n. 4/R;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo", 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare gli articoli 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, più volte integrata e modificata;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013 contenente le prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato d.lgs. 33/2013;

Vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB0902 del 30 gennaio 2013 e la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7 febbraio 2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni in attuazione dell'art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e poi abrogato e sostituito dal sopra citato d.lgs. 33/2013;

Vista la determinazione dirigenziale n. 16/DB1800 del 30 gennaio 2014 recante "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport";

determina

- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 49/1991 e dagli articoli 2, 3, 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 17 febbraio 2003, l'iscrizione all'*Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale* dell'unico docente di cui all'Allegato "A", parte costitutiva e integrante della presente determinazione dirigenziale;
- di approvare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del suindicato regolamento, la cancellazione d'ufficio dall'Albo regionale del docente, per le motivazioni di cui all'Allegato "B", parte costitutiva e integrante della presente determinazione;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa;
- di dare atto che il procedimento amministrativo concluso mediante il presente provvedimento ha rispettato i termini di chiusura di sessanta giorni, decorrenti dal 30 aprile 2015, previsti dall'articolo 6, comma 1, del sopra indicato regolamento di iscrizione all'Albo n. 4/R del 17 febbraio 2003.

Al fine di consentire il puntuale aggiornamento dell'Albo, l'insegnante a cui è stata riconosciuta l'iscrizione è tenuto a comunicare a questo Settore Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico le eventuali variazioni della residenza e del recapito telefonico entro 30 giorni dall'evento.

L'*Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale* nell'edizione 2015 comprende 272 iscritti, vale a dire 1 neo-iscritto e i 271 docenti già inclusi nell'edizione 2014 dell'Albo aventi mantenuto i requisiti di iscrizione.

L'edizione 2015 dell'Albo verrà pubblicata con idoneo comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, così come disposto dall'articolo 6 del citato regolamento. Essa verrà pubblicata anche sul sito web ufficiale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Cultura, spettacolo e politiche giovanili", segnatamente nella sezione "Promozione delle attività culturali" - sotto-sezione

“Formazione musicale”, alla pagina “Orientamento musicale”, ove resterà disponibile all’utenza sino alla pubblicazione dell’edizione 2016 dell’Albo. Si attesta al riguardo che i 272 insegnanti iscritti, nella richiesta di iscrizione, hanno autorizzato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la pubblicazione sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale del loro nominativo, corredato dell’indirizzo, del recapito telefonico e dei dati specifici dell’iscrizione.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’edizione 2015 del suddetto Albo regionale sarà cura del Dirigente competente comunicare agli insegnanti interessati l’avvenuta iscrizione (con l’indicazione degli estremi di pubblicazione) o la cancellazione d’ufficio.

Ai sensi del suddetto regolamento, l’iscrizione all’Albo approvata con la presente determinazione dirigenziale ha validità sino al raggiungimento dei 65 anni di età del docente iscritto, fatte salve cancellazioni d’ufficio per perdita di uno o più dei requisiti sostanziali richiesti e cancellazioni su istanza di parte.

Si dà atto che, poiché il presente provvedimento non assegna provvidenze a carattere economico, non trova applicazione l’art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Di conseguenza i dati di cui agli Allegati “A” e “B” della presente determinazione dirigenziale non necessitano di essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della comunicazione o di piena conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

Il Dirigente ad interim
Marco Chiriotti

Allegato

ALLEGATO "A"

alla Determinazione n. / A20030 del

**ISCRIZIONI ALL'ALBO REGIONALE DEGLI INSEGNANTI
NEI CORSI COMUNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE
RICONOSCIUTE NELL'ANNO 2015**

(Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 - Regolamento di cui al decreto del Presidente
della Giunta regionale 17 febbraio 2003, n. 4/R)

<i>Cognome Nome</i>	<i>Abilitazione conferita a corsi di tipo</i>	<i>Valutazione dei requisiti complementari</i>
Cotti Andrea Damiano	Corale, strumentale	Attività concertistica, premi e concorsi: rilevante Edizioni di composizioni musicali originali: discreto

ALLEGATO "B"

alla Determinazione n. / A20030 del

**CANCELLAZIONI D'UFFICIO DALL'ALBO REGIONALE DEGLI INSEGNANTI
NEI CORSI COMUNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE
DISPOSTE NELL'ANNO 2015**

(Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 - Regolamento di cui al decreto del Presidente
della Giunta regionale 17 febbraio 2003, n. 4/R)

<i>Cognome Nome</i>	<i>Motivazione della cancellazione d'ufficio</i>	<i>Fonte normativa</i>
Zoppo Ilvio	Compimento del sessantacinquesimo anno di età nell'anno 2015	Art. 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui a D.P.G.R. 17 febbraio 2003, n. 4/R